

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 (1). Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti (2), Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1/a).

TITOLO I Disposizioni di carattere generale 1

TITOLO II- Decentramento in materia di ferrovie concesse alla industria privata, tramvie e filovie:

Capo I - Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie 2-18

Capo II - Filovie 19

TITOLO III - Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi:

Capo I - Funicolari aeree 20-25

Capo II - Sciovie, slittovie, rotavie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaie 26-29

TITOLO IV - Decentramento in materia di vie funicolari aeree private per il trasporto di merci 30-44

TITOLO V - Decentramento in materia di autolinee 45-56

TITOLO VI - Decentramento in materia di autotrasporti di merci 57-63

TITOLO VII - Decentramento in materia di circolazione stradale 64

TITOLO VIII - Disposizioni comuni e finali 65-71

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

1. Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti (2), di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.

TITOLO II - Decentramento in materia di ferrovie concesse alla industria privata, tramvie e filovie

CAPO I - Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie.

2(3).

3. Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di più Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, è presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.

L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.

4-18(4).

CAPO II - Filovie

19(5).

TITOLO III - Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi.

CAPO I – Funicolari aeree.

20(6).

21. In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti (7), udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1955. n. 199. (1/a) L'Ispettorato ha ora assunto la denominazione di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per effetto dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085, riportata al n. A/III.

(2) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per effetto dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141, riportata al n. M/I.

(3) Ha sostituito l'art. 16. R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, riportato alla voce FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA E AD ENTI PUBBLICI.

(4) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 hanno modificato, rispettivamente gli artt. 71, 81, 82, 108, 110, 117, 121, 168, 242, 244, 245, 251, 256 e 273. R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, riportato alla voce FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA E AD ENTI PUBBLICI. L'art. 10 ha sostituito l'art. 1, R.D.L. 4 dicembre 1933, n. 1860, riportato all'anzidetta voce.

(5) L'articolo ha modificato l'art. 1, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1728, recante disposizioni per agevolare la concessione di filovie.

(6) L'articolo ha sostituito l'art. 1, L. 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

(7) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

22-23(8).

24. L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune è demandata alla stessa autorità concedente.

L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale è demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L'approvazione delle modalità di esercizio e del regolamento interno di servizio è, in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

25. L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato.

CAPO II - Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia.

26-29(9).

TITOLO IV - Decentramento in materia di vie funicolari aeree private per il trasporto di merci

30-43(10).

44. La domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a funi di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra. Il Sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio dei teleforo o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.

TITOLO V - Decentramento in materia di autolinee

45-55(11).

56. Sono di competenza degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:

- 1) gli assenti per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
- 2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le località servite dalle autolinee predette.

TITOLO VI - Decentramento in materia di autotrasporti di merci

57-63(12).

TITOLO VII - Decentramento in materia di circolazione stradale

64.(13).

TITOLO VIII - Disposizioni comuni e finali.

65.(14).

66. Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti (15) trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere è stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.

67. I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106 (16), per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti (17), ai sensi delle disposizioni di legge.

68. Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti (17) la concessione di pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle norme vigenti, sia accordato il concorso dello Stato.

(8) Gli artt. 22 e 23 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 2 e 8, L. 23 giugno 1927, n. 1110.

(9) Gli artt. 26, 27, 28 e 29 hanno modificato rispettivamente gli artt. 1, 2, 4 e 6, R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, recante norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

(10) Gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 hanno modificato rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, R.D. 25 agosto 1908, n. 829, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree.

(11) Gli artt. 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 e 54 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, 7 secondo comma, 20, 27, 31 e 32, L. 28 settembre 1939, n. 1822, recante la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. L'art. 48 ha modificato gli artt. 6, 7, 8 e 9 di detta legge; l'art. 51 gli artt. 22 e 23; l'art. 55 gli artt. 33 e 35.

(12) Gli artt. 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 4, 7, 10, 11 e 13, L. 20 giugno 1935, n. 1349, recante la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

(13) Modificava l'art. 111, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740. Vedi ora gli artt. 79-92, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.

(14) Ha modificato l'art. 10, primo comma, punto 2° dell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

(15) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

69. Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.

Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.

70. I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministero per i trasporti (17) ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (18).

71. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli.

(16) Riportata alla voce FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA E AD ENTI PUBBLICI.

(17) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

(18) Con D.M. 8 ottobre 1955 (Gazz.Uff. 14 ottobre 1955, n. 238) sono state impartite ai Comuni ed alle Giunte provinciali le direttive previste dal presente articolo.